

L. 20 dicembre 1962, n. 1751 ⁽¹⁾.

Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla [legge 24 luglio 1954, n. 596](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1963, n. 6.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 47, R.D.27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo unico

Le norme contenute nell'articolo unico della [legge 24 luglio 1954, n. 596](#), sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione, alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
